

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

**Oggetto:** Asseverazione di non necessità della redazione della **Valutazione Idraulica**, ex D.G.R.V. n 3637 del 13 dicembre 02 e D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, in riferimento alla "variante sesta fase" al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Lugo di Vicenza.

\*\*\*\*\*OOOOO\*\*\*\*\*

Il sottoscritto ing. Livio Campagnolo, nato a Montecchio Precalcino il 22 novembre 1946 ed ivi residente in Via Palugara 20, con studio tecnico a Breganze in Via Meucci 9 (p.i. 00767060247), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 801 viste le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 06 ottobre 2009 in materia di valutazione della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, considerato:

- che la variante in oggetto riguarda, per quanto attiene la parte grafica, la ridelimitazione del vincolo cimiteriale così come sembra riestesa, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934, dalla Legge 01/08/2002, n. 166, ovvero 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale;
- per quanto riguarda la parte normativa la modifica/integrazione dell'apparato normativo riguardante alcuni articoli delle NTO (artt. 9.1.8, 9.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5.1, 10, 11.17) per dare riscontro, assecondandole, alle volontà degli operatori attivi nel territorio comunale, soprattutto privati cittadini, modificandola in alcuni punti che manifestano difficoltà applicativa o eccessiva ristrettezza attuativa e soddisfacendo quelle volontà derogatorie, introdotte dalla Legge Regionale 08/07/2009, n. 14 "Interventi regionali a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale

29/11/2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di Leggi Regionali in materia urbanistica ed edilizia", sono state precluse per i fabbricati classificati dallo strumento urbanistico con categoria di intervento n. 3 (Ristrutturazione Edilizia) non ricadenti all'interno dei centri storici;

- la mancanza di interferenze che tale variante al Piano degli Interventi (P.I.) ha con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili alterazioni del regime idraulico che le trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare;

**DICHIARA**


che la variante al Piano degli Interventi (P.I.) in oggetto, in base alle considerazioni sopra esposte, comporta una generale invarianza delle attuali condizioni di scarico delle acque meteoriche all'interno del territorio del Comune di Lugo di Vicenza, senza alcuna sensibile alterazione del regime idraulico e pertanto

**ASSEVERA**

la non necessità della *Valutazione Idraulica così* come previsto dalle D.G.R.V. n 3637 del 13 dicembre 2002 e n. 2948 del 6 ottobre 2009.

Breganze, 08 gennaio 2015

allegato: copia della carta di identità;



codice fiscale : CMP LVI 46S22 F465M

## Elenco completo di tutte le modifiche apportate dalla Variante al Piano degli Interventi del

### Comune di Lugo di Vicenza "variante sesta fase"

Di desguito si riportano tutti i punti di modifica con la relativa classe di intervento della D.G.R. n. 2948/2009:

Classe di intervento	Definizione
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici di estensione compreso fra 0,1 ha e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici di estensione compreso fra 1 ha e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Imp<0,3
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici superiori a 10 ha con Imp>0,3

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)	Classe di intervento All. A D.G.R. 2948/2009
1	ridelimitazione del vincolo cimiteriale così come sembra riestesa, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934, dalla Legge 01/08/2002, n. 166, ovvero 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale	nessuna	nulla
2	Modifica art. 9.1.8 (Superficie coperta): <u>è stato aggiunto che non costituiscono superficie coperta:</u> - le logge rientranti fino ad una profondità di 1,50 ml., prive di soprastanti o sottostanti corpi chiusi (fatti salvi quelli interrati). Tali dovranno comunque rispettare tutte le distanze previste per le specifiche zone urbanistiche; - i portici pubblici e privati, rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml., privi di soprastanti corpi chiusi; tali dovranno comunque rispettare tutte le distanze previste per le specifiche zone urbanistiche;	nessuna  Modifica normativa	nulla
3	Modifica art. 9.2 (Definizione di sagoma): <u>è stato aggiunto che concorrono a definire la sagoma:</u> i volumi aggettanti pieni ed esclusi gli sporti aggettanti se aventi profondità inferiore a m. 1,50, le logge rientranti fino ad una profondità di 1,50 ml prive di soprastanti o sottostanti corpi chiusi e i portici pubblici e privati rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml. anch'essi privi di soprastanti corpi chiusi con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.	nessuna  Modifica normativa	nulla
4	Modifica art. 9.4.1 (Distanza dai confini di proprietà): <u>è stato aggiunto alla fine dell'articolo:</u> Sono soggette all'obbligo delle distanze dei confini, nonostante non costituiscano superficie coperta, le logge rientranti fino ad una profondità di 1,5 ml, prive di soprastanti o sottostanti corpo chiusi (fati salvi quelli interrati) ed i portici, pubblici e privati, rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml., privi di soprastanti corpi chiusi; la distanza andrà misurata rispetto agli elementi verticali di sostegno (pilastri) o nel caso di assenza rispetto alla linea di gronda strutturale del coperto più esterna.	nessuna  Modifica normativa	nulla
5	Modifica art. 9.4.2 (Distanza dai confini stradali): <u>è stato aggiunto alla fine dell'articolo:</u> Sono soggette all'obbligo delle distanze dai confini stradali, nonostante non costituiscano superficie coperta, le logge rientranti fino ad una profondità di 1,50 ml., prive di soprastanti o sottostanti corpo chiusi (fati salvi quelli interrati) ed i portici, pubblici e privati, rientranti o	nessuna  Modifica normativa	nulla

	sporgenti fino a 1,50 ml., privi di soprastanti corpi chiusi; la distanza andrà misurata rispetto agli elementi verticali di sostegno (pilastri) o nel caso di assenza rispetto alla linea di gronda strutturale del coperto più esterna.		
6	<p>Modifica art. 9.4.3 (Distanza tra edifici):  <u>è stato aggiunto alla fine dell'articolo:</u>  Sono soggette all'obbligo delle distanze tra edifici, nonostante non costituiscano superficie coperta, le logge rientranti fino ad una profondità di 1,50 ml., prive di soprastanti o sottostanti corpo chiusi (fati salvi quelli interrati) ed i portici, pubblici e privati, rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml., privi di soprastanti corpi chiusi; la distanza andrà misurata rispetto agli elementi verticali di sostegno (pilastri) o nel caso di assenza rispetto alla linea di gronda strutturale del coperto più esterna.</p>	nessuna  Modifica normativa	nulla
7	<p>Modifica art. 9.5.1 (Volume):  è stato aggiunto che non concorrono nel calcolo dei volumi:  - i porticati ad uso privato rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml;  - i porticati ad uso privato, per una superficie complessiva massima di 25 mq, se realizzati su fabbricati ad uso residenziale posti in area esterna ai centri storici ed alle zone di contesto figurativo e non interessanti edifici in qualunque zona insistenti e schedati con categoria di intervento n. 1, 2 e 3; nel caso di edificio composto da più unità immobiliari, la superficie indicata andrà considerata una sola volta e per l'intero edificio. Tale disposizione non sarà applicata a nuovi fabbricati realizzati ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. come corpo edilizio separato rispetto all'edificio che genera l'ampliamento. Per tale fattispecie non si applicano le agevolazioni previste per i portici privati, rientranti o sporgenti fino a 1,50 ml., privi di soprastanti corpi chiusi.  La superficie e le distanze andranno misurate rispetto al perimetro generato dalle facciate più esterne degli elementi verticali di sostegno; nel caso di assenza degli elementi verticali di sostegno, superficie e distanze andranno misurate rispetto alla linea di gronda strutturale del coperto più esterna.</p>	nessuna  Modifica normativa	nulla
8	<p>Modifica art. 10 (Categorie di intervento):  CATEGORIA DI INTERVENTO N. 3  <u>è stato aggiunto alla fine della categoria di intervento n. 3:</u>  Per gli immobili classificati con categoria di intervento n. 3 (ristrutturazione edilizia) potranno trovare applicazione gli art. 2 e 3 ter della L.R. 14/09 e s.m.i.; va precisato, in tal caso, che comunque l'ampliamento dovrà essere realizzato esclusivamente in aderenza o in contiguità all'immobile ampliato (non mediante la costruzione di un corpo edilizio separato). Va precisato inoltre che rimangono esclusi da tale "concessione applicativa" gli edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto", gli immobili ricadenti all'interno delle aree individuate come "zona di contesto figurativo", gli immobili ricadenti all'interno delle "aree per attrezzature di interesse comune," i fabbricati interessati, anche solo parzialmente, da vincoli preordinati all'esproprio, gli edifici individuati come "attività da bloccare" o "attività da trasferire", nonché quelli individuati nella tav. 4.1 – carta delle trasformabilità - del P.A.T.I. come "opere incongrue".</p>	nessuna  Modifica normativa	nulla
9	<p>Modifica art. 11.17 (Cimiteri e fasce di rispetto):  <u>è stato aggiunto alla fine dell'articolo:</u>  Vale comunque quanto previsto dalla norma generale di cui all'art 338 del RD 1265/34.  Il comune, con l'apposita procedura prevista dallo stesso art. 338, può ridurre anche "a macchia di leopardo" la fascia di rispetto cimiteriale; tale riduzioni saranno desumibili dall'apposito elenco allegato alle presenti norme e costituito dalle relative delibere di C.C. di riduzione (elenco da aggiornare costantemente a cura dell'ufficio preposto)</p>	nessuna  Modifica normativa	nulla